

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 4 del 06.02.2017



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Ambito e scopo del regolamento

1. il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall' art.3 comma 3 del Decreto legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

ART. 2 Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Posada, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n°507/93, è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla

popolazione residente al 31.12.2016, quale risulta dalle rilevazioni statistiche effettuate dall'Ufficio dei Servizi Demografici del Comune di Posada.

ART. 3 Gestione del servizio affissioni e dell' accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

1. Il Comune di Posada gestisce in forma diretta il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicità

Art. 3

Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Il Consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi, attenendosi ai seguenti criteri:

A. Classificazione dei mezzi pubblicitari.

a) Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

- 1) a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
- 2) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- 3) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B. Criteri di specificazione.

a) Colore.

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti eventuali semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili.

L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.

c) Dimensione e posizione delle insegne e simili.

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- 1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a m.2,50 dal piano stradale;
- 2) gli impianti installati nelle vie e nelle piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a m.2,50 dal piano stradale. La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a m.2,50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di m.2,50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

C) Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili possono essere classificati:

1. secondo la funzione:

- a) pubblicità in genere;
- b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

2. secondo la collocazione:

- a) a parete;
- b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

I cartelli, poster, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate per dimensione alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

E) Classificazione del territorio comunale.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale è suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

1) residenziale

2) commerciale e turistica

- Posada: Via Veneto, Via Nazionale, Via Gramsci, Viale Melis, Via Mazzini .

- San Giovanni: Viale Sardegna, Viale San Giovanni, Area Portuale.

2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

ART. 4 Tariffe, maggiorazioni e esenzioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell' anno precedente.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne superiori ai 5 metri, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei

negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 5 Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il Funzionario sottoscrive anche le richieste; gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. I compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla Vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi amministrativi e tributari spettano al Servizio di Polizia Municipale,

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni

secondo le modalità stabilite dalla legge;

ART. 6 Piano generale degli impianti

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è approvato dalla Giunta Comunale.
2. A seguito dell'approvazione di detto piano, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate dai privati, dopo l'opportuna valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzioni degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.
4. Il Piano dovrà anche indicare la quantità degli impianti per le affissioni in proporzione al numero degli abitanti e comunque non essere inferiore a mq.12 per ogni 1000 abitanti.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 7 Provvedimenti per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve fare apposita domanda al Comune, anche se la pubblicità medesima è esente da imposta.
2. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni del presente regolamento.
3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari dal responsabile del procedimento amministrativo al fine dell'esame della

domanda Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo; se l'impianto deve essere installato su area di un privato dovrà essere attestata la disponibilità del proprietario.

4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito.

ART. 8 Limitazioni e divieti

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13 alle ore 17 e dalle ore 20 alle 7 del mattino. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona limitrofa alle strutture residenziali sanitarie ed assistenziali e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli.

3. E' consentito il volantinaggio esclusivamente mediante distribuzione nella buca della posta.

4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o alle piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART.9 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale dati in godimento dal Comune, o appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta, non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli Spazi ad aree pubbliche, ove applicabile.

ART. 10 Pubblicità effettuata in difformità a leggi o regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con apposita ordinanza, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo articolo del presente regolamento .

ART. 11 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono da considerarsi abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione, ed ubicazione, nonché le affissioni, eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissione abusive ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 12 Presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

1. Il decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art.8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e protezioni (art.14), la pubblicità, varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente.

ART. 13 Tariffe e determinazione dell'imposta

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di imposta considerato.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 14 Modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, la modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli art. 18, 19,20,21 e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n°507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti ed articoli del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett.), del D.Lgs n°507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche le indicazioni di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le

attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissioni degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Il pagamento del diritto può essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Posada - Servizio Affissioni - La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla richiesta.

4. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 15 Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile al Comune apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 16 Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art.6, comma 2, del D.Lgs n°507/1993 e di chi ha installato il mezzo o a consentito l'installazione dello stesso.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.17 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n°507

ART. 18 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 6 della legge 08/06/1990 n°142 è pubblicato dall'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.